DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LE PRIVATIZZAZIONI

Art. 1

Disposizioni rigurdanti la CONSAP

La partecipazione detenuta dalla CONSAP - concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., e' trasferita al Tesoro dello Stato. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro e' autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910,8 miliardi, titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 910,8 miliardi per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 2 agosto 1995, non più in vigore dal 1 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-favorire-le-privatizzazioni/art-1-disposizioni-rigurdanti-la-consap/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it